



**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. dott. Vito Colucci | Presidente |
| 2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli | Consigliere |
| 3. dott. Alessandro Brancaccio | Consigliere rel./est. |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 823/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

Parte_1, nato a Solofra il 10 ottobre 1983, residente in Pellezzano, alla via Santa Maria Amato, n. 35, cod. fisc. **C.F._1**, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Chiara Polverino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;

appellante

E

“COOPERATIVA EDILIZIA TRA **Parte_2**

[...] **Controparte_1**, con sede legale in Pellezzano, alla via delle Filande, snc, frazione Capezzano, cod. fisc. e p. iva **P.IVA_1**, in persona del commissario liquidatore, dott. **Controparte_2**, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Castaldi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla piazza D'Amora, n. 3;

appellata

AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5823/2024 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'appellante (come da atto di appello) – “In via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame e in integrale riforma della sentenza impugnata: • accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il lodo arbitrale irrituale del 29.10.2020, reso nel procedimento arbitrale n. 8/2019, per violazione del principio del contraddittorio e/o per aver l'arbitro ecceduto i limiti del mandato conferitogli dalla clausola compromissoria; • per l'effetto, accogliere l'opposizione proposta dal sig. *Parte_1* e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2703/2020 emesso dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento RG n. 8842/2020; • condannare la *CP_3* appellata alla restituzione delle somme incamerate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed in particolare delle somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 1234/2019 del Tribunale di Salerno, oltre interessi legali dalla data dell'incasso al saldo effettivo; in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi sub 1) e 2) delle conclusioni principali, • accertare e dichiarare il controcredito del sig. *Parte_1* nei confronti della *Controparte_4* Dipendenti *Pt_2* *Parte_2* *Pt_* L.C.A., per la somma di € 142.500,00, o per quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, e per l'effetto dichiarare l'estinzione per compensazione, anche parziale, del credito azionato dalla Cooperativa con il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. *Parte_1* alla *CP_3* Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;

per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per il rigetto dell'appello come proposto da *Parte_1*, infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 5823/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da *Parte_1* nei confronti della [...] *Controparte_5*, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2021, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dall' *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 2703/2020, emesso su ricorso spiegato dalla [...] *Controparte_5* per ottenere da tale socio, in forza del lodo arbitrale irrituale del 19 ottobre 2020 (prot. n. 42613/E del 29 ottobre 2020), il pagamento della somma di euro 24.863,86, di cui euro 22.098,38 per oneri di gestione sociale rimasti

insoluti, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio; 2) compensava tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, condannando l' *Parte_1* alla refusione della restante metà.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' *Parte_1* con atto di citazione notificato il 3 giugno 2025, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/2020, non aveva considerato che il lodo irrituale del 19 ottobre 2020 era nullo per violazione del principio del contraddittorio, a norma dell'art. 808 *ter*, comma 2, n. 5), c.p.c., giacché l'arbitro aveva erroneamente ritenuto tardiva la memoria depositata dal socio nel prefissato termine del 27 luglio 2020, omettendo di esaminarla e di valutare compiutamente le sue difese; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la pretesa creditoria vantata dalla *Controparte_5* non rientrava nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria di cui all'art. 45 dello statuto sociale del 14 aprile 2005, trovando fondamento non nel rapporto associativo, ma in quello di scambio relativo al trasferimento dell'alloggio abitativo, sicché il lodo era nullo ai sensi dell'art. 808 *ter*, comma 2, n. 1, c.p.c.; 3) il Tribunale di Salerno, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva ommesso di statuire sull'eccezione di compensazione impropria tra il maggior credito di euro 142.500,00 vantato dal socio nei confronti della *Controparte_5*

[...] *CP_5* ed ammesso allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa e quello riconosciuto alla società con il lodo del 19 ottobre 2020; in ogni caso, il rifiuto opposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal commissario liquidatore in merito alla compensazione tra i controcrediti integrava una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, per essere lesiva della posizione del socio, già vittima di un sistema di vigilanza rivelatosi inidoneo a prevenire i danni arrecati dalla cooperativa.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15 settembre 2025, la [...] *Controparte_5* in liquidazione coatta amministrativa contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.

La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, veniva riservata per la decisione all'udienza del 2 aprile 2026, a norma degli artt. 281 *sexies* e 350 *bis* c.p.c..

L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.

Infondato è il primo motivo di gravame, con il quale l' *Parte_1* lamenta che il Tribunale di Salerno non ha accolto l'eccezione di nullità del loro arbitrale irrituale del 19 ottobre 2019 per violazione del principio del contraddittorio, *ex art.* 808 *ter*, comma 2, n. 5, c.p.c..

Ed invero, ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.lgs. n. 40/2006, l'art. 808 *ter* c.p.c. trova applicazione alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore di tale testo normativo, sicché, nel caso di specie, risalendo la clausola compromissoria ad epoca antecedente, per essere contenuta nell'art. 45 dello statuto della “Cooperativa CP_5 tra Dipendenti dell' CP_5”, modificato ed approvato dall'assemblea straordinaria con deliberazione del 23 aprile 2005, l' Parte_1 non poteva dedurre, *ratione temporis*, la violazione del principio del contraddittorio quale motivo di annullabilità del lodo contrattuale del 19 ottobre 2020.

In ogni caso, in relazione ai lodi resi in forza di clausole compromissorie stipulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, costituisce *ius receptum* il principio secondo cui, nell'arbitrato libero o irrituale, che si traduce in una regolamentazione negoziale della controversia, la violazione del principio del contraddittorio non si configura come un vizio del procedimento, ma come una violazione del contratto di mandato e può assumere rilevanza soltanto ai fini dell'impugnazione di cui all'art. 1429 cod. civ., vale a dire come errore degli arbitri che ne abbia inficiato la volontà decisionale.

Ne consegue che la parte che impugna il lodo irrituale deve dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre, a sua volta, una replica non implica, *ex se*, un vizio della loro volontà (cfr., *ex ceteris*, Cass. 9 agosto 2004, n. 15353; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1097; Cass. ord. 7 luglio 2021, n. 19281).

L Parte_1, nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/2020, si è limitato a lamentare che l'arbitro aveva impropriamente ritenuto tardiva la memoria depositata nel prestabilito termine del 27 luglio 2020 ed omesso di esaminarne le difese, ma, oltre a non produrre in giudizio tale atto, impendendo di valutarne il contenuto, non ha in alcun modo illustrato la rilevanza che le proprie argomentazioni fattuali e giuridiche avrebbero potuto avere ai fini dell'emanazione di una decisione diversa da quella impugnata e, dunque, l'effettivo *vulnus* che avrebbe subito a causa del denunciato errore procedurale.

In sostanza, l' Parte_1 non ha dedotto le ragioni per le quali la mancata valutazione della memoria prodotta il 27 luglio 2020 avrebbe ingenerato nell'arbitro un'alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto posti a base del lodo irrituale e, quindi, un errore essenziale nella formazione della sua volontà, con la conseguenza che il Tribunale di Salerno non poteva annullarlo soltanto per l'eventuale lesione del principio del contraddittorio, che, in realtà, non è neppure ravvisabile.

Ed infatti, l' *Parte_1* , in occasione del primo incontro fissato dall'arbitro per il giorno 3 marzo 2020, si costituiva nel procedimento mediante il deposito di una comparsa di stile, rappresentando di non aver ricevuto copia dei documenti allegati alla domanda proposta dalla *Controparte_5* *CP_5* e, di conseguenza, di non aver potuto compiutamente controdedurre in merito, per poi chiedere l'assegnazione di un termine per la produzione di una memoria difensiva.

Tuttavia, nel termine concessogli fino al 10 marzo 2020, l' *Parte_1* non depositava alcuno scritto difensivo, in tal modo ritenendo di non avvalersi della facoltà di contrastare la fondatezza della domanda spiegata dalla cooperativa.

Parimenti, l' *Parte_1* non depositava, nel prestabilito termine del 20 luglio 2020, la memoria destinata *“alle precisazioni o modificazione dei quesiti, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”*, producendo il suo unico atto difensivo in data 27 luglio 2020, giorno entro il quale, in effetti, le parti avrebbero potuto presentare scritti soltanto *“per replicare ai quesiti ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza dei quesiti e delle eccezioni medesime, per l'indicazione di eventuali mezzi di prova e per produzioni documentali”*.

Pertanto, l' *Parte_1* , avendo consapevolmente omesso di esercitare il proprio diritto di difesa nei termini del 10 marzo 2020 e del 20 luglio 2020 ed avendo prodotto la sua unica memoria al di fuori della fase procedimentale riservata all'attività assertiva delle parti e, dunque, alla definizione del *thema decidendum*, non poteva utilmente invocare la violazione del principio del contraddittorio, per avere avuto la più ampia possibilità di concorrere alla formazione del convincimento dell'arbitro.

Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale l' *Parte_1* assume che, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la domanda proposta nei propri confronti dalla *Controparte_5* *CP_5* non rientrava nella clausola compromissoria di cui all'art. 45 dello statuto, che prevedeva la rimessione ad un arbitro irrituale delle *“eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisori ..., ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.

Al riguardo, occorre premettere che, come già innanzi osservato, l'art. 808 *ter* c.p.c. è applicabile soltanto alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, sicché, essendo la clausola compromissoria in oggetto stata approvata precedentemente, l' *Parte_1* non poteva invocare tale disposizione normativa per eccepire l'annullabilità del lodo irrituale del 19 ottobre 2020.

In particolare, l'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile all'intenzione delle parti, ha natura negoziale e, di conseguenza, il relativo lodo è censurabile, ove non operi la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, che ha previsto, con l'art. 808 *ter* c.p.c., la sua impugnabilità in caso di pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione di arbitrato, soltanto per vizi della volontà, quali errore, dolo o violenza, o per incapacità delle parti o degli arbitri.

Ne deriva che l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito mediante la determinazione dell'effettiva volontà dei mandanti e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, ove condotto nell'osservanza dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (cfr., *ex plurimis*, Cass. 13 aprile 1999, n. 3609; Cass. 19 aprile 2002, n. 5721; Cass. 24 marzo 2014, n. 6830).

Nella fattispecie *de qua agitur*, non può revocarsi in dubbio che, avendo le parti, con la richiamata clausola compromissoria, inteso chiaramente devolvere ad un arbitro irrituale la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale, il lodo impugnato sia stato emanato a definizione di una lite ad esse riconducibile. Ed invero, la "Cooperativa Edilizia tra Dipendenti *Pt_2 CP_5*" instaurava il procedimento arbitrale per ottenere l'accertamento dell'inadempimento in cui era incorso l'*Parte_1* rispetto alle obbligazioni derivanti dal vincolo associativo, con la relativa condanna al pagamento delle somme a tale titolo dovute, vale a dire delle spese di gestione maturate a suo carico alla data del 31 dicembre 2016, per come riportate nel bilancio di esercizio approvato dall'assemblea ordinaria con deliberazione del 27 luglio 2017, con l'evidente conseguenza che la controversia non scaturiva dal rapporto di scambio relativo al trasferimento al socio dell'immobile assegnatogli e, quindi, da una fattispecie negoziale non compresa nell'ambito oggettivo della richiamata clausola compromissoria.

Del resto, avendo l'*Parte_1* versato l'intero corrispettivo dovuto per la realizzazione e l'acquisto dell'unità abitativa, la domanda di pagamento proposta nei suoi confronti dalla *Controparte_5 CP_5* non poteva trovare fondamento che nella violazione dell'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione della società.

Fondato, di contro, è il terzo motivo di gravame, con il quale l'*Parte_1* denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno omesso di pronunciarsi

sull'eccezione di compensazione tra il maggior credito vantato nei confronti della cooperativa e quello riconosciuto dall'arbitro alla cooperativa con il lodo del 19 ottobre 2020, chiedendone l'accoglimento.

Ed infatti, l' *Parte_1* , già con le note di trattazione depositate per l'udienza del 7 ottobre 2021, deduceva e documentava di aver comunicato al commissario liquidatore di vantare nei confronti della *Controparte_5* *CP_5* un credito di euro 142.500,00, pari alle somme versate per la costruzione e l'assegnazione dell'alloggio abitativo, mentre, con la comparsa conclusionale, in ragione dell'intervenuta ammissione allo stato passivo, depositato presso il Tribunale di Salerno e divenuto esecutivo in data 30 agosto 2024, *ex art.* 209 R.D. n. 267/1942, e, dunque, dopo il decorso dei termini per le memorie assertive ed istruttorie, concessi all'udienza del 15 giugno 2022, ne eccepiva la compensazione con il controcredito derivante dal lodo arbitrale, senza, tuttavia, ottenere alcuna statuizione sul punto da parte del giudice di primo grado.

Tale eccezione, benché la compensazione non possa essere qualificata come impropria, scaturendo l'obbligazione di pagamento dell' *Parte_1* dal vincolo associativo e quella restitutoria della *Controparte_5* Dipendenti *Pt_2* *CP_5* dal rapporto di scambio finalizzato all'assegnazione dell'immobile, risulta ammissibile, atteso che, essendo fondata su un fatto costitutivo sopravvenuto al termine di scadenza delle preclusioni assertive ed istruttorie, *id est* sull'ammissione del credito del socio al passivo della liquidazione coatta amministrativa, unico contesto in cui poteva esserne accertata l'esistenza e l'entità, non era ontologicamente proponibile, né documentabile con le memorie previste dall'art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c..

Né, peraltro, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di compensazione, era indefettibile la proposizione dell'istanza di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., atteso che l'istituto della rimessione in termini postula che la parte che ne invochi l'applicazione sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, fattispecie non configurabile in caso di un fatto sopravvenuto, proprio in ragione della sua originaria inesistenza.

Del resto, l'eccezione di compensazione formulata dall' *Parte_1* nel primo grado del giudizio, essendo incentrata su un fatto sopravvenuto al decorso dei termini stabiliti per le preclusioni assertive ed istruttorie, avrebbe potuto essere proposta anche in sede di appello. Nel giudizio di appello, infatti, il divieto sancito dall'art. 345, comma 2, c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in primo grado, giacché l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ne ha reso impossibile la proposizione, non contrasta con

l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (cfr., *ex ceteris*, Cass. 18 aprile 2001, n. 5703; Cass. 5 luglio 2019, n. 18219; Cass. ord. 4 febbraio 2025, n. 2715). L'eccezione di compensazione, oltre ad essere ammissibile, è meritevole di accoglimento, comportando l'accertata esistenza del credito maturato dall' *Parte_1* nei confronti della *Controparte_5* per la somma di euro 142.500,00 l'integrale estinzione, *ex art.* 1241 cod. civ., di quello vantato dalla [...] *Controparte_5*, in forza dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2703/2020 del Tribunale di Salerno, nella misura di euro 24.863,86, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 3, cod. civ. dalla proposizione della domanda monitoria all'effettivo soddisfo e spese processuali.

Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame in esame ed in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo n. 2703/2020 del Tribunale di Salerno deve essere revocato, avendo l'ammissione del credito dell' *Parte_1* al passivo della liquidazione coatta amministrativa della *Controparte_5* determinato l'estinzione per compensazione del controcredito da quest'ultima azionato in sede monitoria sulla base del loro arbitrale irrituale del 19 ottobre 2020.

Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., *ex plurimis*, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).

In tale prospettiva, l'inesistenza del credito fatto valere dalla [...] *Controparte_5* con il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stata determinata da un fatto sopravvenuto nel corso del processo, vale a dire dall'ammissione al passivo concorsuale del controcredito vantato dall' *Parte_1* nei confronti della società, non consente di ritenerla responsabile dell'introduzione della controversia, causata, di contro, dall'inadempimento del socio, e di condannarla, in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla refusione delle spese di lite, delle quali, di conseguenza, deve essere disposta l'integrale compensazione per il doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* avverso la sentenza n. 5823/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 3 giugno 2025, così provvede:

1. **accoglie** in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara l'estinzione del credito azionato in via monitoria dalla [...] *Controparte_5* in ragione della compensazione con il maggior credito per il quale *Parte_1* ha ottenuto l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 2703/2020 del Tribunale di Salerno;
2. **compensa** integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2026.

Il Consigliere estensore
dott. Alessandro Brancaccio

Il Presidente
dott. Vito Colucci